



STUDIO BELOTTI ASSOCIATI
CONSULENZA AZIENDALE & TRIBUTARIA

25036 Palazzolo s/Oglio (Bs) - Piazza Zamara, 27 - Tel. 030-7301655 - Telefax 030-7401463
25121 Brescia - Via Solferino, 32/A - Tel. 030-41385 - Telefax 030-45802



Prof. Dr. Roberto Belotti
Commercialista
Revisore legale
Revisore della sostenibilità
Università Cattolica S. Cuore

Dr.ssa Francesca Garbellini
Dottore in economia

Dr.ssa Manuela Salamone
Dottore in economia

Dr. Simone Quarantini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Monica Pedercini
Commercialista
Revisore legale

Dr. Paolo Garbellini
Commercialista
Revisore legale

Preg. mi Clienti

Loro Sedi

Circolare flash n. 34

Oggetto: Il modello OT/23

PREMESSA

Le aziende con dipendenti che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza, possono chiedere una riduzione del premio assicurativo INAIL, presentando l'apposita istanza telematica di riduzione del tasso medio di tariffa – modello OT/23 – entro il 28 febbraio (il 29 febbraio se bisestile) dell'anno successivo a quello di effettuazione degli interventi.

Per l'anno 2027, il termine di presentazione della domanda è fissato al 1° marzo 2027 (in quanto il 28 febbraio 2027 cade di domenica).

INTERVENTI MIGLIORATIVI

Il modello per la domanda di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l'anno 2027 (OT/23 anno 2027) individua gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono essere realizzati dalle aziende nel corso del 2026.

Nel particolare, gli interventi devono essere incentrati su:

- Sezione A: PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI)
 - A-1: ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
 - A-2: prevenzione del rischio di caduta dall'alto
 - A-3: sicurezza macchine
 - A-4: prevenzione del rischio elettrico
 - A-5: prevenzione dei rischi da punture di insetto
 - A-6: ambienti di lavoro
- Sezione B: PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE
- Sezione C: PREVENZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
 - C-1: prevenzione del rischio rumore

DOTTORI COMMERCIALISTI ISCRITTI ALL'ORDINE DI BRESCIA

E-mail: amministrazione@belottiassociati.it

www.belottiassociati.it





- C-2: prevenzione del rischio chimico
- C-3: prevenzione del rischio radon
- C-4: prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici
- C-5: promozione della salute
- C-6: prevenzione del rischio microclimatico
- Sezione D: FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE
- Sezione E: GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE
- Sezione F: GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI.

Gli interventi sono classificati in due tipologie (tipo "A" e tipo "B") in ragione della maggiore o minore valenza prevenzionale. Per accedere al beneficio, in presenza dei requisiti prescritti, l'azienda deve aver realizzato:

- un intervento di tipo A o
- due interventi di tipo B.

Per fruire della riduzione, l'azienda, anche tramite un suo intermediario, deve presentare domanda con il servizio online "Riduzione per prevenzione". Per ogni intervento deve essere trasmessa insieme alla domanda la relativa documentazione a supporto (la sede INAIL può in ogni caso richiedere altra documentazione e chiarimenti, se quella trasmessa non risulta sufficiente).

Gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più PAT dell'azienda, tranne gli interventi della sezione E relativi alle misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, che devono essere stati realizzati su tutte le PAT.

Per alcuni interventi, nel modello OT23 è presente il campo "Note" in cui sono riportate precisazioni sulle modalità di attuazione e sulla specifica finalità prevenzionale.

Gli interventi contrassegnati dalla lettera P (pluriennale) possono essere riproposti per più anni (due o tre anni a seconda dell'intervento, come specificato nel campo "Note"), fermo restando l'obbligo di presentare il modello in ciascuna annualità.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Il datore di lavoro deve essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi (la cui verifica è effettuata tramite il DURC online e deve comprendere i premi di autoliquidazione dell'anno in corso alla data di presentazione della domanda) e con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Se dalle verifiche risulta che il datore di lavoro non è in possesso dei requisiti di regolarità contributiva o non è in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o non ha realizzato gli interventi indicati nella domanda di riduzione, la sede INAIL non applica la riduzione o, in caso di domanda accolta, la revoca. In quest'ultimo caso sono richiesti i premi dovuti con applicazione delle relative sanzioni civili.

LA RIDUZIONE

In caso di accoglimento della domanda, la riduzione si applica al premio di regolazione dovuto per l'anno di presentazione della domanda, relativo alla PAT su cui è stato realizzato l'intervento (ad esempio, per la domanda OT/23 presentata per l'anno 2027 la riduzione si applica al premio di regolazione relativo all'anno 2027, in sede di autoliquidazione 2027/2028). Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione viene applicata nella misura fissa dell'8%.

Dopo il primo biennio di attività, la percentuale di riduzione viene determinata in relazione al numero dei lavoratori/anno del triennio della medesima PAT, come dalla seguente tabella:



STUDIO BELOTTI ASSOCIATI
CONSULENZA AZIENDALE & TRIBUTARIA

25036 Palazzolo s/Oglio (Bs) - Piazza Zamara, 27 - Tel. 030-7301655 - Telefax 030-7401463
25121 Brescia - Via Solferino, 32/A - Tel. 030-41385 - Telefax 030-45802



LAVORATORI - ANNO DEL TRIENNIO DELLA PAT	RIDUZIONE
Fino a 10	28%
Da 10,01 a 50	18%
Da 50,01 a 200	10%
Oltre 200	5%

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Distinti saluti

Brescia - Palazzolo sull'Oglio (Bs), 12.08.2026

Cordialmente
(Prof. Dr. Roberto Belotti)
(Dr. Simone Quarantini)

